



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109

[www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it) [belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it](mailto:belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it) [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.*

*n. 4 del 21 marzo 2022*

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – AVENTI DIRITTO

ART. 4 – CONCORSO ALLE SPESE DI SERVIZIO

ART. 5 – REGIME DELL'ABBONAMENTO

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - FERMATE

ART. 8 - NORME COMPORTAMENTALI

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

#### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I<sup>a</sup> grado, in quanto istruzione obbligatoria; il servizio è di norma esteso, altresì, agli alunni della scuola dell'Infanzia sempreché, per particolari situazioni contingenti, non sia ostacolato da rilevanti difficoltà organizzative che possano pregiudicare l'efficienza dell'intero servizio.

#### ART. 2 – FINALITA'

1. Il servizio scuolabus è un servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio; esso è volto a facilitare la frequenza del sistema scolastico e formativo al fine di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico.

#### ART. 3 – AVENTI DIRITTO

1. Il servizio è riservato agli alunni residenti nel territorio del Comune di Belvedere M.mo che avanzino domanda al Comune; l'istanza è da presentarsi entro la data di avvio dell'anno scolastico, utilizzando il modulo di accesso ai servizi scolastici, allegato "a", parte integrante del presente regolamento, con assunzione delle responsabilità ivi previste. Le richieste pervenute dopo il predetto termine sono accolte subordinatamente alla capienza degli scuolabus destinati ai tragitti interessati.
2. La richiesta da parte di chi è residente nel territorio di un comune limitrofo è soddisfatta solo nel caso in cui l'alunno raggiunga autonomamente un punto di raccolta entro il territorio comunale, da dove sarà prelevato e poi rilasciato, e purché ciò non pregiudichi la capienza dello scuolabus a danno degli alunni residenti.
3. Il servizio sarà espletato solo in favore di utenti in regola con il pagamento della tariffa di abbonamento, mensile o plurimensile, secondo quanto previsto nel successivo art. 4; in caso di morosità, dopo un primo infruttuoso richiamo scritto da parte dell'Ufficio preposto, il servizio viene sospeso, dalla data preindicata nel richiamo, e si riattiverà dopo la regolarizzazione dei pagamenti.

#### ART. 4 – CONCORSO ALLE SPESE DI SERVIZIO

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'espletamento del servizio, attraverso il pagamento di tariffe la cui entità viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono diversificate in base alla fascia ISEE di appartenenza; l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è presentata dall'utente unitamente alla domanda di accesso al servizio. L'utente si obbliga a corrispondere l'importo della tariffa massima in caso di mancata produzione di attestazione ISEE in corso di validità; è tuttavia fatta salva la possibilità di ottenere la corrispondente riduzione della tariffa in occasione del pagamento della quota successiva, qualora l'ISEE prodotto dopo (purché si tratti di ISEE emesso nel medesimo anno di presentazione della domanda) corrisponda a fasce inferiori.

#### ART. 5 – REGIME DELL'ABBONAMENTO

1. La decorrenza dell'abbonamento coincide con l'avvio dell'anno scolastico, salva altra data successiva dettata da esigenze familiari, nel qual caso l'utente dovrà produrre attestazione dell'autista (secondo

il modello predisposto dall'Ufficio Servizi scolastici del Settore VII) circa la mancata fruizione del servizio nei giorni precedenti. La decorrenza di ogni successivo periodo di abbonamento parte dalla scadenza del periodo precedente, salvi i periodi di lunga sospensione delle attività scolastiche (festività natalizie, festività pasquali).

2. Il pagamento della tariffa è da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate. Nel corso dell'anno, la mancata frequenza scolastica, per qualunque ragione, da parte dell'alunno, non dà diritto a riduzione della tariffa mensile, o plurimensile, prevista per il servizio di trasporto.
3. La quota comprende il servizio di andata e di ritorno; la rinuncia ad uno dei due segmenti di servizio non dà diritto a riduzione della tariffa.
4. L'Amministrazione ha facoltà di rimborsare tariffe proporzionalmente ai giorni di servizio non fruito per cause di forza maggiore tali da comportare la sospensione delle attività scolastiche per un periodo di almeno 30 giorni.  
Eventuali periodi di mancata fruizione per motivi ordinari (malattia del bambino, festività, avversità meteorologiche, rinuncia, ecc..) non danno diritto a rimborso della tariffa versata.
5. Gli utenti sono tenuti ad esibire l'abbonamento, in regola con i pagamenti della tariffa dovuta, ad ogni richiesta da parte dell'autista.

#### ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è organizzato prevalentemente mediante esternalizzazione. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
2. I punti di raccolta saranno organizzati tenendo conto che gli utenti, seguendo la strada più breve, non debbano percorrere a piedi, indicativamente, più di 100 metri (purché entro detti limiti sia consentita manovra di marcia dell'automezzo senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o del mezzo); i punti di raccolta potranno essere individuati solo su strada pubblica.  
Per gli studenti portatori di handicap il servizio potrà essere effettuato a domicilio purché raggiungibile con l'automezzo e consenta agevole manovra di marcia senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o dello scuolabus medesimo.
3. Il servizio garantirà il trasporto casa/scuola e scuola/casa tenendo conto del plesso scolastico più prossimo all'abitazione dell'utente; detta regola può essere contravvenuta solo:
  - a) nel caso di assegnazione dell'alunno ad altro diverso plesso da parte della dirigenza scolastica
  - b) nel caso in cui – con concomitanza di tutte le condizioni - il domicilio dell'utente sia situato sul tragitto destinato al diverso plesso scolastico, vi sia la capienza a bordo dello scuolabus, non si renda necessaria un'apposita fermata per l'utente medesimo e dunque si possa rispettare l'orario di ingresso scolastico.

#### ART. 7 - FERMATE

1. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a. localizzazione delle fermate preferibilmente ove si possono radunare più utenti;
  - b. maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;

- c. minimo intralcio al traffico stradale
- 2. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
- 3. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

#### ART. 8 - NORME COMPORTAMENTALI

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante il trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità delle persone trasportate. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
  - a. stare seduti al proprio posto senza alzarsi durante il tragitto;
  - b. mantenere le cinture di sicurezza allacciate, ove obbligatorie;
  - c. non disturbare l'autista durante la guida;
  - d. mantenere un tono di voce, un linguaggio ed un comportamento civili nei riguardi degli altri passeggeri, dell'autista, dell'accompagnatore.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale preposto e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'utente persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo, l'Amministrazione comunale ne farà segnalazione ai genitori, o a chi ne fa le veci, con facoltà di sospendere il minore dal servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione del danno o alla sostituzione della parte danneggiata.

#### ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. La vigenza del presente Regolamento decorrerà dal prossimo anno scolastico 2022-2023.